



Titolo

Mezzi di prova – rapporti ufficiali di gara - fonte di prova privilegiata – efficacia di prova legale – esclusione - fattispecie

Descrizione

Il valore di fonte di prova privilegiata attribuito al referto arbitrale non conferisce ad esso l'efficacia di prova legale prevista nell'ordinamento statale, ma piuttosto un'efficacia rafforzata, giacché dal tenore letterale della disposizione si evince che i rapporti dell'arbitro costituiscono piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e, dunque, si attribuisce agli stessi una fede privilegiata quanto a efficacia probatoria della ricostruzione dei fatti. Tuttavia, la stessa disposizione prosegue indicando la possibilità che l'organo giudicante utilizzi ai fini probatori gli atti di indagine della Procura federale. Dunque, la circostanza che il referto arbitrale abbia una fede privilegiata non consente di ritenere che l'organo giudicante non debba tener conto di ulteriori mezzi di prova al fine di raggiungere il proprio convincimento su determinate circostanze (Collegio di Garanzia dello Sport, SS.UU., n. 12/2019). La fede privilegiata del referto arbitrale (CFA, SS.UU., n. 51/2019-2020), non implica lo svilimento delle altre fonti di prova, perché altrimenti non avrebbe alcun senso la possibilità di utilizzare l'attività di indagine della Procura federale; né tanto meno è sostenibile una gerarchia tra le fonti di prova, quasi a voler introdurre nel procedimento sportivo una sorta di regime di prova legale. Il criterio di valutazione del materiale probatorio nel giudizio sportivo, pertanto, altro non può essere che quello del libero convincimento da parte del giudicante, con conseguente adeguata giustificazione nell'apparato motivazionale. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che il fatto che l'arbitro della gara avesse puntualmente riportato nel proprio referto i fatti che formavano oggetto del giudizio, non fosse di impedimento a che la Procura federale - a seguito dell'esposto pervenuto e della conseguente apertura del procedimento disciplinare - potesse (rectius: dovesse) svolgere le indagini ritenute più opportune).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 117/CFA/2024-2025/B

Presidente

Torsello

Relatore

Casula

Riferimenti normativi

art. 61, comma 1 CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0117 CFA del 24 giugno 2025 (-PR-Sig. Valerio Neri-U.S.D. Castelnuovese Calcio ed A.S.D. Trigoria-Sig. Emanuele Ambrosioni)